

RESOCONTO STENOGRAFICO

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
CARLO GIOVANARDI

La seduta comincia alle 9.

ALBERTA DE SIMONE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

(È approvato).

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del regolamento, i deputati Bielli, Buontempo, Cavanna Scirea, Guidi, Pozza Tasca, Santandrea, Scantamburlo, Sedioli e Serafini sono in missione a decorrere dalla seduta odierna.

Pertanto i deputati complessivamente in missione sono trentasei, come risulta dall'elenco depositato presso la Presidenza e che sarà pubblicato nell'*allegato A* al resoconto della seduta odierna.

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'*allegato A* al resoconto della seduta odierna.

Discussione di un documento in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione (ore 9,03).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del seguente documento:

Relazione della Giunta per le autorizzazioni a procedere in giudizio sulla richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'am-

bito di un procedimento civile nei confronti del deputato Violante (doc. IV-ter n. 70-A).

La Giunta propone di dichiarare che i fatti per i quali è in corso il procedimento non concernono opinioni espresse dal deputato Violante nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi del primo comma dell'articolo 68 della Costituzione.

Ricordo che nella riunione del 9 giugno 1998 della Conferenza dei presidenti di gruppo, si è provveduto ad assegnare a ciascun gruppo, per l'esame di ogni documento, un tempo di 5 minuti. A questo tempo si aggiungono 5 minuti per il relatore, 5 minuti per i richiami al regolamento e 10 minuti per interventi a titolo personale.

(Discussione - Doc. IV-ter n. 70-A)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole La Russa.

IGNAZIO LA RUSSA, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la Giunta riferisce su una richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità formulata con ordinanza della prima sezione civile del tribunale di Roma, nella causa civile tra l'ex ambasciatore Edgardo Sogno Rata del Vellino e l'onorevole Luciano Violante, attuale Presidente della Camera.

I fatti dedotti in giudizio riguardano alcune affermazioni rese dall'onorevole Violante nel corso della trasmissione televisiva « La notte della Repubblica », che andò in onda il 17 gennaio 1990 sulla rete 2 della RAI e condotta dal giornalista

Sergio Zavoli. Per inciso, va detto che il dottor Sogno ha citato in giudizio anche Zavoli e la RAI.

Per inquadrare adeguatamente i fatti, occorre premettere che la trasmissione in questione — alla quale, è bene precisarlo, ha preso parte contestualmente in studio anche il dottor Sogno — verteva, in generale, sulla ricostruzione delle vicende dell'eversione di destra negli anni sessanta e settanta ed, in particolare, sulle vicende connesse al cosiddetto golpe Borghese. Nell'ambito di tali vicende, veniva ricordata l'istruttoria aperta a Torino nel 1972 su Sogno e i suoi seguaci, procedimento che si sarebbe poi concluso a Roma col proscioglimento di tutti gli imputati per insussistenza del fatto.

Nel brano della sentenza letto in trasmissione dal dottor Zavoli si affermava testualmente che « il segreto di Stato ha impedito al giudice di conoscere e verificare le notizie in possesso del SID e di approfondire la ventilata ipotesi circa un'attività eversiva di Sogno, pregiudizievole delle istituzioni repubblicane ».

L'onorevole Violante, che interveniva in trasmissione anche nella sua pregressa qualità di giudice istruttore presso il tribunale di Torino, che a suo tempo, nell'esercizio di tali sue funzioni, aveva seguito la vicenda, ebbe a dichiarare testualmente che « i magistrati di Roma che ricevettero questo processo per competenza ritennero di non risolvere conflitto di attribuzione ed essendo stato posto il segreto di Stato decisero di prosciogliere il dottor Sogno ».

Va detto che nel corso della suddetta trasmissione il dottor Sogno ebbe a confutare tali affermazioni, precisando che il segreto di Stato era stato apposto in relazione alle sue carte personali giacenti presso il Ministero degli esteri, che concernevano la sua attività di supporto agli insorti ungheresi del 1956 per conto dello Stato italiano, nulla avendo a che fare, viceversa, con i fatti oggetto del procedimento penale.

Nell'atto di citazioni il dottor Sogno si duole appunto della — a suo dire — errata rappresentazione dei fatti resa in trasmis-

sione dal dottor Zavoli e dal Presidente Violante, che avrebbe gravemente leso la sua reputazione personale. In altre parole, secondo Sogno la trasmissione — e le stesse parole del Presidente Violante — avrebbero inteso adombrare il fatto che l'inchiesta nei suoi confronti, riferita al cosiddetto golpe Borghese, si era conclusa con una assoluzione a causa della apposizione del segreto di Stato.

A suo dire, invece, l'assoluzione nei suoi confronti riguardava il merito dell'accusa e prescindeva dall'apposizione del segreto di Stato, che invece concerneva, come precisato sopra, altri aspetti del procedimento.

Occorre tener presente, inoltre, che il Presidente Violante ha presentato domanda riconvenzionale nei confronti dell'ambasciatore Sogno per il risarcimento dei danni derivanti da alcune dichiarazioni del medesimo a seguito della predetta trasmissione televisiva. Tali affermazioni — riportate su *La Gazzetta di Parma* del 19 gennaio 1990 e successivamente su *Il Giornale* del 19 novembre 1990 — consistono nelle frasi seguenti: « Mi spinge soltanto il dovere democratico di dimostrare all'opinione pubblica che i magistrati comunisti sono indegni di portare la toga e costituiscono un pericolo per la libertà dei cittadini perché inevitabilmente impegnati a fare uso dei loro poteri per servire il partito e colpire gli avversari politici ».

Nel processo cui si riferisce la presente relazione, il collegio ha emesso in pari data una ordinanza istruttoria e una sentenza.

Quanto all'ordinanza, come è noto, ai sensi del decreto-legge n. 253 del 1996 — vigente all'epoca della medesima e attualmente decaduto per mancata conversione in legge — l'autorità giudiziaria, a fronte della eccezione di parte, era tenuta ad inviare gli atti alla Camera qualora non ritenesse applicabile l'esimente di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Nel caso di specie, a fronte dell'eccezione sollevata dalla difesa del Presidente Violante, il collegio ha disposto — ap-

punto, con ordinanza — la separazione della causa concernente l'onorevole Violante, ai fini dell'invio degli atti alla Camera. Nella motivazione del suddetto atto si legge che il collegio non ha ritenuto ravvisabili i presupposti di applicabilità dell'articolo 68 della Costituzione in quanto l'onorevole Violante « è stato invitato alla predetta trasmissione avendo svolto le funzioni di giudice istruttore nel procedimento penale che vide l'attore imputato del delitto di cui all'articolo 305 del codice penale e successivamente prosciolto con sentenza del giudice istruttore di Roma in data 12 settembre 1979 » e inoltre « non è dato ravvisare alcun collegamento tra le dichiarazioni rese dal convenuto (concernenti prevalentemente la valutazione ed interpretazione delle risultanze istruttorie di quel processo) e concrete iniziative — riconducibili ad alcuno degli atti individuati dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 253 del 1996 — dallo stesso intraprese come membro del Parlamento in relazione ai medesimi fatti ».

Con la contestuale sentenza il collegio ha rigettato la domanda nei confronti di Sergio Zavoli e della RAI (e vale la pena di sottolineare questo aspetto), accogliendo viceversa la domanda riconvenzionale del Presidente Violante e condannando l'ambasciatore Sogno al risarcimento dei danni liquidati in lire 100 milioni.

La Giunta ha esaminato gli atti del procedimento nelle sedute del 14 e del 28 maggio, nonché del 25 giugno 1997 (cioè, nel corso di ben tre sedute). Con lettera del 13 maggio 1997, il Presidente Violante, debitamente convocato per la riunione della Giunta, ha comunicato che non intendeva intervenire nel corso della seduta e che comunque considerava le dichiarazioni oggetto della causa « estranee all'esercizio del mandato parlamentare allora conferito e dunque alla materia dell'insindacabilità ex articolo 68 della Costituzione ». Tale valutazione è stata, peraltro, condivisa dalla Giunta, che ha rilevato che la polemica traeva origine da fatti anteriori all'assunzione della carica

di membro del Parlamento da parte del Presidente Violante: i fatti erano anteriori, ma le dichiarazioni, lo ricordo, erano invece avvenute nel periodo in cui il Presidente Violante era già deputato. Nel corso della discussione è stato comunque rilevato che la materia trattata era stata oggetto, all'epoca dei fatti, di un acceso dibattito politico e parlamentare.

La Giunta, nella seduta del 25 giugno sopra citata — pur ritenendo non vincolante la valutazione nel senso della sindacabilità espressa dall'onorevole Violante — ha pertanto deliberato che i fatti per i quali è in corso il procedimento non concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, lasciando naturalmente all'Assemblea la decisione definitiva su un terreno che è, obiettivamente, al limite tra le due ipotesi.

PRESIDENTE. Non vi sono iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione.

Passiamo ai voti.

Pongo in votazione la proposta della Giunta di dichiarare che i fatti per i quali è in corso...

MAURO GUERRA. Signor Presidente, chiedo la votazione nominale!

PRESIDENTE. Sta bene.

Preavviso di votazioni elettroniche (ore 9,20).

PRESIDENTE. Poiché nel corso della seduta avranno luogo votazioni mediante procedimento elettronico, decorrono da questo momento i termini di preavviso di cinque e venti minuti previsti dall'articolo 49, comma 5, del regolamento.

Per consentire il decorso del termine regolamentare di preavviso, sospendo la seduta.

La seduta, sospesa alle 9,20, è ripresa alle 9,40.

Votazione del Doc. IV-ter, n. 70-A.

PRESIDENTE. Avverto che l'onorevole Guerra ha ritirato la richiesta di votazione nominale elettronica, quindi, se non ci sono altre richieste in merito, passiamo alla votazione della proposta della Giunta per alzata di mano.

ELIO VITO. Chiedo la votazione nominale elettronica.

PRESIDENTE. Sta bene.
Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sulla proposta della Giunta di dichiarare che i fatti per i quali è in corso il procedimento di cui al documento IV-ter n. 70, non concernono opinioni espresse dal deputato Violante nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	305
<i>Votanti</i>	197
<i>Astenuti</i>	108
<i>Maggioranza</i>	99
<i>Hanno votato sì</i>	154
<i>Hanno votato no</i> ...	43

Sono in missione 34 deputati).

Avverto che gli onorevoli Cambursano, Oliverio, Panattoni e Sica hanno comunicato alla Presidenza che il loro dispositivo di voto non ha funzionato.

Votazione finale della proposta di legge: S. 3033 – Senatori Battaglia ed altri: Delega al Governo per l'istituzione di nuovi tribunali e per la revisione dei circondari di Milano, Roma, Napoli, Palermo e Torino (approvato dal Senato) (5458) e delle abbinate proposte di legge: Baccini e Scoca: Istituzione del tribunale ordinario e della pretura

circondariale di Tivoli (814); Anedda e Fragalà: Istituzione del tribunale ordinario e della pretura circondariale di Iglesias (849); Messa ed altri: Istituzione del tribunale ordinario e della pretura circondariale di Tivoli (1658); Pisapia ed altri: Istituzione del tribunale del nord-ovest milanese (3231); Piccolo ed altri: Istituzione del tribunale di Casoria (4745); Manzione ed altri: Istituzione dei tribunali di Casoria e di Pozzuoli nel distretto della Corte d'appello di Napoli (4834); Cannanzi ed altri: Istituzione del tribunale di Giugliano nel distretto di Corte d'appello di Napoli (5313).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione finale della proposta di legge di iniziativa dei senatori Battaglia ed altri, concernente la delega al Governo per l'istituzione di nuovi tribunali e per la revisione dei circondari di Milano, Roma, Napoli, Palermo e Torino.

Ricordo che nella seduta di ieri è, da ultimo, mancato il numero legale nella votazione finale.

Passiamo, pertanto, ai voti.

Indico la votazione nominale finale, mediante procedimento elettronico, sulla proposta di legge n. 5458, ieri esaminata:

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

S. 3033. – Senatori Battaglia ed altri: « Delega al Governo per l'istituzione di nuovi tribunali e per la revisione dei circondari di Milano, Roma, Napoli, Palermo e Torino » *(approvata dal Senato)* (5458):

Presenti	318
Votanti	211
Astenuti	107
Maggioranza	106
<i>Hanno votato sì</i>	184
<i>Hanno votato no</i> ...	27

(La Camera approva – Vedi votazioni).

Sono così assorbite le proposte di legge nn. 814, 849, 1658, 3231, 4745, 4834, 5313.

Seguito della discussione del testo unificato delle proposte di legge: Boato ed altri, La Russa e Berselli: Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione (2939-2985) (ore 9,45).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del testo unificato delle proposte di legge: Boato ed altri, La Russa e Berselli: Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione.

Ricordo che nella seduta dell'11 febbraio scorso è stato approvato l'articolo 1 e sono iniziate le votazioni degli emendamenti riferiti all'articolo 2 (*vedi l'allegato A - A.C. 2939 - Sezione 1*).

(Ripresa esame dell'articolo 2 - A.C. 2939).

PRESIDENTE. Chiedo al relatore se conferma il parere favorevole sull'emendamento Dalla Chiesa 2.10.

VINCENZO SINISCALCHI, *Relatore per la II Commissione*. Sì, Presidente.

PRESIDENTE. Il Governo?

MARIANNA LI CALZI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il Governo concorda con il parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Dalla Chiesa 2.10.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Gazzilli. Ne ha facoltà.

MARIO GAZZILLI. Signor Presidente, il gruppo di forza Italia dichiara di essere favorevole all'approvazione dell'emendamento Dalla Chiesa 2.10 al nostro esame, per ragioni, però, del tutto opposte a quelle demagogicamente prospettate dal proponente. Infatti, la soppressione delle

parole « ordinaria e bancaria » non riveste rilevanza alcuna, perché resta comunque il divieto di sottoporre al sequestro la corrispondenza del parlamentare di qualunque natura essa sia, quindi anche la corrispondenza bancaria ivi compresa. Anzi, la formula risultante dall'approvazione dell'emendamento appare più ampia di quella attuale e, dunque, più rispondente alla concezione liberal-democratica del mio gruppo.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pisapia. Ne ha facoltà.

GIULIANO PISAPIA. Signor Presidente, ho ascoltato con attenzione le parole dell'onorevole Gazzilli. Stiamo parlando della soppressione delle parole « ordinaria e bancaria » con riferimento alla possibilità di sequestro di corrispondenza e ritengo che quella specificazione non sia necessaria. Essa, infatti, da un lato rischia di portare ad interpretazioni estensive che ritengo negative, tali che per corrispondenza bancaria possa intendersi anche l'esame dei conti correnti e della documentazione depositata presso banche italiane ed estere; dall'altro, se così non fosse, non ci sarebbe alcun bisogno di specificazione, perché l'espressione « sequestro di corrispondenza » è ampia, generale, onnicomprensiva e garantista. Credo quindi che per evitare in futuro, anche da parte di una Camera con altra composizione, un'interpretazione estensiva negativa, che potrebbe comportare l'impossibilità di indagini in processi anche importanti, l'emendamento al nostro esame debba essere approvato.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Dalla Chiesa 2.10, accettato dalle Commissioni e dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:
la Camera approva (*Vedi votazioni*).

(*Presenti* 307
Votanti 304
Astenuti 3
Maggioranza 153
Hanno votato sì 303
Hanno votato no ... 1.

Sono in missione 34 deputati).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Dalla Chiesa 2.15, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:
la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

(*Presenti* 301
Votanti 284
Astenuti 17
Maggioranza 143
Hanno votato sì 22
Hanno votato no ... 262.

Sono in missione 34 deputati).

Passiamo all'emendamento Bielli 2.1.

FRANCESCO BONITO. Presidente, in quanto cofirmatario dell'emendamento lo ritiro.

PRESIDENTE. Sta bene. L'emendamento Bielli 2. 1 è pertanto ritirato.

Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Dalla Chiesa 2.14, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:
la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

(*Presenti* 308
Votanti 271
Astenuti 37
Maggioranza 136

Hanno votato sì 22

Hanno votato no ... 249.

Sono in missione 34 deputati).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Dalla Chiesa 2.17, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:
la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

(*Presenti* 301
Votanti 250
Astenuti 251
Maggioranza 126
Hanno votato sì 11
Hanno votato no ... 239.

Sono in missione 34 deputati).

Passiamo all'emendamento Bielli 2.7.

FRANCESCO BONITO. Come cofirmatario dell'emendamento, lo ritiro, Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene. L'emendamento Bielli 2. 7 è pertanto ritirato.

Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Boato 2.9, accettato dalle Commissioni e dal Governo.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:
la Camera approva (*Vedi votazioni*).

(*Presenti* 315
Votanti 279
Astenuti 36
Maggioranza 140
Hanno votato sì 270
Hanno votato no .. 9).

L'emendamento Dalla Chiesa 2.18 è pertanto precluso.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 2, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	310
<i>Votanti</i>	175
<i>Astenuti</i>	135
<i>Maggioranza</i>	88
<i>Hanno votato sì</i>	171
<i>Hanno votato no</i> ...	4.

Sono in missione 34 deputati).

(Esame dell'articolo 3 - A.C. 2939)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 3, nel testo unificato delle Commissioni *(vedi l'allegato A - A.C. 2939 sezione 2)*.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 3.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	311
<i>Votanti</i>	181
<i>Astenuti</i>	130
<i>Maggioranza</i>	91
<i>Hanno votato sì</i>	178
<i>Hanno votato no</i> ...	3.

Sono in missione 34 deputati).

(Esame dell'articolo 4 - A.C. 2939)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 4, nel testo unificato delle Commissioni, e del complesso degli emendamenti e dell'articolo aggiuntivo ad esso presentati *(vedi l'allegato A - A.C. 2939 sezione 3)*.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Gazzilli. Ne ha facoltà.

MARIO GAZZILLI. Signor Presidente, il gruppo di forza Italia è assolutamente contrario ad innovazioni radicali dell'attuale formulazione dell'articolo 4, del quale ritiene indispensabile la conservazione.

Preliminarmente, peraltro, va ribadita l'opinione espressa nella sede referente e nel corso della discussione generale in quest'aula a proposito della necessità di eliminare dal testo la previsione dell'obbligo di distruggere o cancellare i verbali e le registrazioni delle conversazioni intercettate nel corso di procedimenti riguardanti terzi, anche nelle ipotesi in cui in esse siano semplicemente menzionati membri del Parlamento. Il relativo inciso, infatti, era stato già ritirato in Commissione ed è stato riprodotto in questa fase per un mero disguido. Forza Italia non si opporrà, dunque, alla approvazione degli identici emendamenti Bielli 4.14 e Pisapia 4.36.

Ciò premesso, occorre sottolineare che l'articolo 68 della Costituzione per la liceità delle intercettazioni delle conversazioni di un parlamentare esige sempre la preventiva autorizzazione della Camera alla quale il medesimo appartiene; a nulla rileva, sotto questo profilo, che la conversazione del parlamentare venga intercettata nel corso di procedimenti riguardanti terzi, poiché la segretezza delle comunicazioni che la norma costituzionale tutela subisce comunque un *vulnus* ove manchi la preventiva autorizzazione. D'altro canto, l'autorizzazione ad utilizzare i risultati delle intercettazioni immediate in parola è un atto permissivo postumo che tende ad aggirare l'inequivoco dettato normativo della nostra legge fondamentale e a rendere surrettiziamente utilizzabile quel che *ab origine* utilizzabile non lo è.

L'adozione di norme di attuazione conformi ad una diversa lettura dell'articolo 68 della Costituzione mi sembra, quindi, incontrovertibilmente incostituzionale, né si può obiettare, a questo proposito, che in tal modo potrebbero essere perduti

elementi di prova suscettibili di rivestire grande utilità nel processo, anche per finalità difensive. Al riguardo, non interessa affatto il contenuto delle intercettazioni immediate, perché deve essere presa in considerazione esclusivamente la loro liceità, la quale certamente non sussiste perché si tratta — giova ribadirlo ancora — di conversazioni di un parlamentare ascoltate e registrate senza la preventiva autorizzazione. Si tratta, cioè, di intercettazioni eseguite fuori dei casi consentiti dalla legge. È appena il caso di ricordare che per tali illegittime intercettazioni l'articolo 271 del codice di rito prevede non solo l'inutilizzabilità ma anche che il giudice, in ogni stato e grado del processo, ne disponga la distruzione o la cancellazione; perché nel caso del parlamentare si dovrebbe derogare al diritto comune con norme più sfavorevoli?

Annuncio fin d'ora il mio assenso agli emendamenti che, in tutto o in parte, rispondono alla filosofia fin qui illustrata, e cioè agli emendamenti Bonito 4.15 e Meloni 4.44. Relativamente a quest'ultimo, però, chiederò la votazione per parti separate ritenendo, per quanto prima detto, in netto ed insanabile contrasto con la norma costituzionale la limitazione del potere di stralcio conseguente a necessità investigative o alla presenza di una vera e propria *notitia criminis*.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare sull'articolo 4 e sul complesso degli emendamenti e dell'articolo aggiuntivo ad esso presentati, invito il relatore ad esprimere il parere delle Commissioni.

VINCENZO SINISCALCHI, *Relatore per la II Commissione*. Signor Presidente, le Commissioni chiedono anzitutto il ritiro degli identici emendamenti Bielli 4.30, Dalla Chiesa 4.40, Veltri 4.41, Saraceni 4.42 e Meloni 4.43, altrimenti il parere è contrario.

Le Commissioni esprimono parere contrario sugli emendamenti Pisapia 4.37 e 4.33, mentre il parere è favorevole sull'emendamento sostitutivo Boato 4.32. Le Commissioni esprimono poi parere con-

trario sugli emendamenti Orlando 4.11, e Pisapia 4.35 e 4.34. Invito l'onorevole Bonito a ritirare il suo emendamento 4.15, altrimenti il parere è contrario. Sugli emendamenti Meloni 4.44, sugli identici emendamenti Bielli 4.14 e Pisapia 4.36 e, infine, sull'emendamento Carmelo Carrara 4.31 il parere è contrario.

Anticipo, inoltre, il parere sugli articoli aggiuntivi. Infatti vi è una questione che riguarda l'articolo aggiuntivo Boato 4.01 che verte sul testo dell'articolo 5. Poiché vi è già un articolo aggiuntivo Bonito 5.01, sul quale i relatori esprimono un parere favorevole, ciò comporta necessariamente che si debba votare successivamente l'altro articolo aggiuntivo Boato 4.01.

In ogni caso, proprio perché vi è un parere favorevole all'articolo aggiuntivo Bonito 5.01, i relatori ritengono opportuno esprimere parere contrario sull'articolo aggiuntivo 4.01 nell'attuale formulazione. In particolare essi ritengono improprio il riferimento generale al giudizio penale riferito al tempo della utilizzazione delle pratiche.

PRESIDENTE. Onorevole Siniscalchi, questo problema sarà affrontato dopo aver votato l'articolo 4.

Il Governo?

MARIANNA LI CALZI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello delle Commissioni, con una precisazione. L'articolo aggiuntivo Bonito 5.01 è praticamente alternativo all'articolo aggiuntivo Boato 4.01, ma entrambi riguardano l'articolo 4; quindi l'articolo aggiuntivo Bonito 5.01 va riferito all'articolo 4, cioè va votato subito dopo l'articolo 4.

PRESIDENTE. Esamineremo tra breve la questione.

MARIANNA LI CALZI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, comunque l'articolo aggiuntivo Bonito 5.01 rientra nel contenuto dell'articolo 4 e, nonostante sia stato riferito all'articolo 5, andrebbe votato prima dell'articolo aggiuntivo Boato 4.01.

MARCO BOATO. Chiedo di parlare per una precisazione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCO BOATO. Signor Presidente, come lei ha detto, si tratta di articoli aggiuntivi e quindi vanno esaminati dopo la votazione dell'articolo 4. Poiché la questione è stata affrontata ora e poiché gli articoli aggiuntivi Boato 4.01 e Bonito 5.01 vertono su identica materia e sono riferiti all'articolo 4, con il consenso dei presentatori, occorrerebbe anticipare all'articolo precedente la votazione dell'articolo aggiuntivo Bonito 5.01.

Per semplificare la situazione, ritiro il mio articolo aggiuntivo 4.01 per consentire di votare il solo articolo aggiuntivo Bonito 5.01 all'articolo 4. Tale articolo aggiuntivo, quindi, dovrebbe assumere la numerazione 4.02.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Boato.

Passiamo alla votazione degli identici emendamenti Bielli 4.30, Dalla Chiesa 4.40, Veltri 4.41, Saraceni 4.42 e Meloni 4.43. I presentatori accettano l'invito a ritirare i loro emendamenti?

FRANCESCO BONITO. Ritiro l'emendamento Bielli 4.30, di cui sono cofirmatario.

PRESIDENTE. Sta bene.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Veltri. Ne ha facoltà.

ELIO VELTRI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho presentato un emendamento soppressivo dell'articolo 4 perché non solo la formulazione di tale articolo estende ai parlamentari forme inaccettabili di immunità vera e propria, ma può rappresentare anche un *boomerang* terribile per gli stessi parlamentari.

Faccio due esempi concreti. Il primo: un cittadino comune parla con un parlamentare e insieme concordano di commettere un delitto: a quel punto, il magistrato non può utilizzare l'intercetta-

zione. Il secondo caso, che può costituire un vero e proprio *boomerang* per un parlamentare perbene, che non sa che cosa sta succedendo: un mascalzone che delinque parla con un altro mascalzone che delinque e volutamente fa il nome di un parlamentare qualsiasi, il quale non sa nulla di tutto questo; a quel punto, il magistrato è costretto a non utilizzare l'intercettazione.

Si manifestano forme paradossali di intervento che, da una parte, garantiscono un'immunità non dovuta al parlamentare, ma dall'altra parte possono metterlo in seria difficoltà, costituendo un *boomerang* per il parlamentare corretto, serio, il quale non sa che alle sue spalle può essere utilizzata strumentalmente una telefonata.

Signor Presidente, sono andato a leggermi la legislazione degli altri paesi, quella della Spagna, che è più vicina alla nostra, quella della Francia, quella del Regno Unito; ebbene, in nessuno di questi paesi esiste un intervento sulle intercettazioni simile a quello previsto in questa proposta di legge attuativa dell'articolo 68 della Costituzione. Anzi, in Francia, nel 1995, su questo punto è stata modificata la Costituzione e si è resa la condizione del parlamentare molto vicina a quella del cittadino comune, per evitare privilegi nei confronti dei parlamentari.

Io credo che ciò sia ancor più necessario nel nostro paese, per tutto quanto è avvenuto. Occorre tener conto che l'articolo 68 è stato già modificato nel 1993 nella bufera di tangentopoli, e dunque il Parlamento dovrebbe essere molto più cauto. Mi appello al relatore, che so essere persona competente e sensibile su questi problemi, e chiedo come si possa giustificare una estensione dell'immunità di questo tipo e come si possa non vedere il pericolo, che ho sottolineato, per i parlamentari onesti, perbene, corretti, che rischiano di essere coinvolti da mascalzoni che delinquono. Se il relatore volesse dare una spiegazione, gliene sarei grato, in caso contrario voterò per la soppressione dell'articolo 4.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Dalla Chiesa. Ne ha facoltà.

NANDO DALLA CHIESA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo che, formulato in questo modo, l'articolo 4 sia una vera mina collocata sotto il sistema giudiziario. Basterà che due malavitosi facciano ricorrentemente il nome di tre o quattro parlamentari nel corso delle loro conversazioni per rendere inutilizzabile l'intercettazione ambientale o telefonica che dovesse essere disposta e compiuta regolarmente nei loro confronti. Mi sembra il tipico caso in cui, per salvaguardare meglio le prerogative di un gruppo (ma al riguardo avrei qualcosa da dire), si mettono in ballo in modo incosciente gli interessi generali della giustizia nel paese.

Noi abbiamo già disposto nella Giunta per le autorizzazioni a procedere che le intercettazioni compiute su utenze terze e che riguardano i parlamentari, cioè che una volta eseguite rivelano conversazioni che coinvolgono dei parlamentari, debbano essere anch'esse sottoposte all'autorizzazione della Giunta e della Camera. Quindi, una forma di protezione, di tutela, di garanzia ulteriore c'è già. Pensare che debbano essere distrutte tutte le registrazioni di conversazioni correttamente effettuate nel corso delle quali emergano nomi di parlamentari, che potrebbero essere citati apposta proprio per invalidare quelle stesse conversazioni, mi sembra un atteggiamento di scarsa responsabilità.

Pertanto, se non verrà accolta la richiesta di sopprimere questo articolo, mi orienterò nel senso di votare a favore del successivo emendamento Bonito e Bielli e di quello dell'onorevole Pisapia (*Applausi dei deputati del gruppo misto-verdi-l'Ulivo*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Grimaldi. Ne ha facoltà.

TULLIO GRIMALDI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, insisto per la votazione

dell'emendamento Meloni 4.43, che reca anche la mia firma, soppressivo dell'articolo 4. Su tale punto — voglio ricordarlo — abbiamo presentato anche una pregiudiziale di costituzionalità, che era fondata su due questioni, una delle quali era rappresentata dal contenuto dell'articolo 4. Quella pregiudiziale fu ritirata per consentire lo svolgimento della discussione, altrimenti si sarebbe paralizzato l'iter di questa proposta di legge. Non sono però state minimamente accolte le osservazioni da me fatte già in quella sede.

Ripeto ancora una volta che ci troviamo di fronte ad una incostituzionalità palese e addirittura macroscopica, perché in questo caso si interferisce sulla giurisdizione. Nel caso in cui l'intercettazione coinvolga comunque l'utenza del parlamentare, anche se non era diretta all'utenza dello stesso, ed il parlamentare conversi con un'altra utenza ed emerga qualcosa che potrebbe costituire una prova di gravi reati ed anche di associazione a delinquere — come del resto si è verificato: vi sono stati recentemente casi del genere, che non voglio nemmeno citare, anche perché sono conosciuti da tutti —, la prova andrebbe immediatamente distrutta. Non potrebbe essere posto su di essa nemmeno il segreto, non potrebbe essere ritenuta riservata o discussa, perché andrebbe semplicemente distrutta. Ciò interferisce pesantemente sulla giurisdizione e ritengo che su tale questione si pronuncerà la Corte costituzionale. È quanto rischiamo con la legge che stiamo varando, perché la Corte costituzionale farà giustizia di queste leggi, togliendo al Parlamento qualsiasi possibilità di intervento, con la conseguenza che tutto verrà rimesso alla magistratura ordinaria.

Vi è di più e mi rivolgo al relatore che è distratto da altre cose. Come tutti sappiamo, il relatore su questa legge è un giurista di fama oltre che un noto avvocato, quindi dovrebbe rispondere ad una domanda che ha già fatto il collega Veltri. Quando in una conversazione, in un'utenza di un mafioso che viene messa

sotto controllo si trovano a parlare due mafiosi e uno di questi, conoscendo la legge in esame, fa il nome dell'onorevole Grimaldi o dell'onorevole Giovanardi...

PRESIDENTE. Facciamo dell'onorevole Grimaldi!

TULLIO GRIMALDI. Ho detto prima il mio nome, ma forse il suo ricorrerebbe di più, Presidente, perché lei è più noto; quindi, essendo più noto, il suo nome potrebbe essere utilizzato ancora di più. Ebbene, in quel caso il riferimento al deputato potrebbe essere utilizzato ad arte per distruggere una prova. Dico al relatore come si possa consentire una mostruosità simile in una proposta di legge. Questo è il senso del nostro emendamento soppressivo dell'articolo 4.

Potete anche votare a favore dell'articolo 4, ma i magistrati faranno giustizia di ciò e si rivolgeranno alla Corte costituzionale con la conseguenza che l'articolo 4 verrà cancellato perché non si è avuta l'intelligenza politica di porvi mano e per lo meno di ridisegnarlo in maniera diversa.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole La Russa. Ne ha facoltà.

IGNAZIO LA RUSSA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, convengo con le argomentazioni finali dell'onorevole Grimaldi e credo che non si possano mantenere nel testo licenziato dalla Commissione le ultime parole dell'articolo 4, nelle quali si dice testualmente: « o nelle quali di essi si è fatta menzione ».

Mi riferisco alla previsione che, qualora nel corso di un'intercettazione di terzi vengano citati, nominati o comunque si faccia riferimento a parlamentari, si debba automaticamente — secondo il testo delle Commissioni — cancellare o distruggere la registrazione. Il rimedio indicato dall'onorevole Grimaldi, o quello prima suggerito da altri parlamentari, tuttavia, uccide, non cura l'ammalato, perché sopprimere l'intero articolo significa raggiun-

gere un risultato diverso: congelare anche l'altra parte, che invece prevede la distruzione o la cancellazione delle conversazioni nelle quali interviene direttamente il parlamentare, disposizione che la Commissione, sia pure senza un procedimento particolare, ha voluto.

Dunque, delle due l'una: o si arriva ad un procedimento come quello indicato in uno degli emendamenti successivi oppure vi è il rimedio che era stato suggerito non da un esponente del centrodestra ma da autorevoli esponenti della sinistra, in particolare dai colleghi Bonito, Bielli, Pisapia, Nardini, Vendola, consistente nella soppressione delle parole « o nelle quali di essi si è fatta menzione ». Per questi motivi, credo che intanto vada conservata tale possibilità: d'altronde, se dipendesse da me — in base alla mia modestissima esperienza di presidente della Giunta —, non avrei conservato questo inciso neanche nell'emendamento approvato dalla Commissione, perché prevedere, sia pure con le cautele e le procedure previste nell'emendamento, la possibilità di assoggettare all'articolo 68 le registrazioni che fanno riferimento al parlamentare senza che questo vi partecipi è, a mio avviso, un po' ultroneo (è quanto è stato riferito, in toni un po' eccessivi, fino a un momento fa).

In ogni caso, quindi, sottoscrivo, con l'assenso del vicepresidente del gruppo di alleanza nazionale, gli identici emendamenti Bielli 4.14 e Pisapia 4.36.

ANTONIO SODA, Relatore per la I Commissione. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANTONIO SODA, Relatore per la I Commissione. Signor Presidente, molte delle osservazioni degli onorevoli Veltri, Grimaldi e Dalla Chiesa riguardano il testo licenziato dalle Commissioni, che tuttavia è stato sostanzialmente modificato dalle stesse Commissioni nel momento in cui il Comitato dei diciotto ed i due relatori hanno espresso parere favorevole sull'emendamento Boato 4.32, che

peraltro ripristina il testo originario delle proposte di legge sottoscritte da tutti i presidenti di gruppo della Camera, dall'onorevole La Russa all'onorevole Mussi, all'onorevole Paissan e così via.

Quindi, il testo che le Commissioni, attraverso il parere favorevole sull'emendamento Boato 4.32, propongono all'esame dell'Assemblea fugge ogni dubbio sul fatto che, nelle ipotesi cui si è riferito l'onorevole Veltri, sia sufficiente la menzione di un parlamentare in una conversazione telefonica per arrivare alla sua distruzione. Il testo sul quale abbiamo dato parere favorevole afferma due principi.

Il primo è che, se una conversazione intercettata ha come contenuto o la presenza diretta del parlamentare come interlocutore o una discussione sul parlamentare, la conseguenza è solo l'attivazione dei meccanismi di valutazione dei giudici, quindi del pubblico ministero e del GIP. Se essi ritengono irrilevante la conversazione intercettata ai fini del processo e quindi delle indagini, procedono alla cancellazione e distruzione, secondo le norme del codice di procedura penale già vigenti. Ripeto, ciò accade solo se lo dicono i giudici, onorevole Veltri, quindi sono inutilizzabili nel senso che la valutazione di irrilevanza di quella conversazione ai fini dell'indagine e del processo è fatta dai giudici.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
LUCIANO VIOLANTE (ore 10,15)

ANTONIO SODA, *Relatore per la I Commissione*. Se, al contrario, i giudici ritengono che sia rilevante ai fini del procedimento e della prosecuzione delle indagini, procedono alla *discovery*, cioè ad utilizzare la conversazione intercettata; anche in questo caso non succede affatto quello che l'onorevole Veltri va gridando nelle piazze spasmodicamente, perché gli atti sono rimessi alla Camera per il giudizio che riguarda l'autorizzazione. Il meccanismo è estremamente rigoroso: vi è il *dominus* della rilevanza o irrilevanza,

quindi dell'utilizzo che, qualora il giudizio sia di rilevanza, ha luogo attraverso il meccanismo previsto dall'articolo 68 della Costituzione.

La polemica è stata tutta incentrata su un testo in ordine al quale i relatori hanno espresso ora un parere contrario, avendo manifestato la volontà di ripristinare l'originario testo contenuto in tutte le proposte di legge presentate in quest'aula e che sono confluite nell'emendamento Boato 4.32. Ripeto, per l'onorevole Veltri, che non si prevede affatto l'inutilizzabilità degli atti, ma una valutazione dei giudici sulla rilevanza delle conversazioni. Se ritenute irrilevanti, vengono da essi espunte dal processo, nel caso contrario si attiva il meccanismo previsto all'articolo 68 della Costituzione.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Taradash. Ne ha facoltà.

MARCO TARADASH. Signor Presidente, ho chiesto la parola per non lasciare il monopolio del buon senso ai colleghi Veltri e Dalla Chiesa, nonché per invitarli a fare un uso più parco della demagogia. Devo dire, tuttavia, che anche il collega Soda, che oggi ci presenta il testo della Commissione come qualcosa di inesistente perché sostituito da un emendamento che, però, deve essere ancora approvato, non mi pare si comporti in maniera troppo coerente.

Sicuramente il riferimento alla cancellazione delle telefonate dove sia stata fatta menzione di un parlamentare appare, a prima vista, una norma assurda e la Commissione ha dimostrato buon senso nel riflettere su tale questione e decidere di liquidarla.

Ritengo che sia demagogico, invece, ritenere che il parlamentare debba essere sottratto ad ogni forma di tutela. Discuteremo dell'emendamento e valuteremo se effettivamente essa sia garantita, ma personalmente credo che in un paese come l'Italia, nel quale l'uso delle registrazioni e delle intercettazioni è diventato abuso, sia assolutamente necessario rafforzare la tu-

tela delle conversazioni telefoniche dei parlamentari. Sottolineo dei parlamentari e non degli amici o « degli amici degli amici » dei parlamentari. Aggiungo che poco fa ho votato contro la richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti di un parlamentare che era stato chiamato in causa dall'ambasciatore Sogno (il Presidente della Camera che ora, per altro, sta presiedendo). Ho apprezzato tuttavia la richiesta avanzata dall'onorevole Violante di essere giudicato, richiesta che è passata. Ho votato contro la richiesta di autorizzazione a procedere perché ritengo che le parole di un parlamentare in uno scontro politico debbano essere salvaguardate. Mi sentirei però in difetto con me stesso se non mi dessi da fare affinché in questo paese tutti i cittadini possano avere libertà di parola perché questo è un paese che non consente la libertà di parola al cittadino comune o al giornalista.

Ho letto nella richiesta di autorizzazione a procedere che l'ambasciatore Sogno è stato condannato per aver pronunciato una frase che è un giudizio politico che un paese liberale e democratico dovrebbe consentire a chiunque. L'ambasciatore Sogno ha detto:

« Mi spinge soltanto il dovere democratico di dimostrare all'opinione pubblica che i magistrati comunisti sono indegni di portare la toga e costituiscono un pericolo per la libertà dei cittadini perché inevitabilmente impegnati a fare uso dei loro poteri per servire il partito e colpire gli avversari politici ».

Si può condividere o meno questa affermazione ma non vi è dubbio che in un paese democratico e liberale frasi di questo genere nei confronti di magistrati comunisti o fascisti o democristiani o di forza Italia o di qualsiasi altro partito debbano essere possibili e non possono essere censurabili. Eppure l'ambasciatore Sogno è stato condannato a pagare 100 milioni di lire per un'affermazione di questo genere!

Colleghi, io sono per il rafforzamento dell'immunità parlamentare che ritengo un bene per tutto il paese; contestual-

mente, però, dobbiamo lavorare affinché la libertà di parola, il diritto di esprimere le opinioni politiche, il diritto di critica vengano garantiti a tutti i cittadini, soprattutto quando si trovano a criticare i magistrati. Non dimentichiamo, colleghi, che la libertà di stampa in questo paese oggi è minacciata dalla sentenze di magistrati a favore di altri magistrati che rendono impossibile oramai esprimere una valutazione critica su qualsiasi cosa abbia in questione tale potere.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Parenti. Ne ha facoltà.

TIZIANA PARENTI. Signor Presidente, ho l'impressione che la nostra discussione vada al di là del testo in esame. Mi auguro che i colleghi, in particolare l'onorevole Dalla Chiesa, leggano con attenzione tutto il testo e non solo una parte. Come giustamente osservava il relatore, qui si parla di irrilevanza delle conversazioni. Poiché sappiamo che i processi si fanno a mezzo stampa, può anche darsi che vi siano due malavitosi che parlano di un membro del Parlamento, il che potrebbe assumere rilevanza penale o irrilevanza penale. Mettete il caso che non sia rilevante (nel caso in cui sia rilevante, la conversazione verrà inviata alla Giunta perché venga utilizzata in giudizio), comunque l'intercettazione verrà depositata e la persona interessata, la quale può anche non essere a conoscenza dell'esistenza dei due malavitosi, trova il suo nome scritto sui giornali come se avesse una comunanza con le due persone. In questo caso si danneggia solamente il terzo, nella sua riservatezza e nella sua dignità, e non si favoriscono in alcun modo le indagini.

Se inseriamo tutte le ipotesi stravaganti che qui vengono poste nei limiti della irrilevanza penale — la Camera peraltro si è già pronunciata all'unanimità su questo argomento — e se le poniamo nei limiti dell'articolo 269 del codice di procedura penale, non facciamo altro che riportare nella legge applicativa quello che è già previsto dal codice di procedura penale,

cioè che tutto ciò che è irrilevante ai fini delle indagini e a tutela della riservatezza non può essere depositato.

Tutto il resto — e tutti gli altri timori — non fa altro che confortare l'ignoranza sia del citato articolo del codice di procedura penale sia del testo dell'emendamento da noi proposto, che è praticamente uguale.

Mi auguro, dunque, che l'emendamento Boato 4.32 sia approvato così com'è e come, peraltro, era stato approvato dalla Camera dei deputati nella precedente discussione.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Boato. Ne ha facoltà.

MARCO BOATO. Signor Presidente, mi richiamo all'intervento del collega Soda e a quello dell'onorevole Parenti.

All'inizio del dibattito — nonché su alcuni organi di stampa male informati — si è fatta una polemica furibonda su un testo che le Commissioni hanno deciso a larghissima maggioranza di sostituire, ripristinando il testo originario delle proposte firmate dalla quasi totalità dei capigruppo, dall'onorevole La Russa, nonché dai relatori.

In Commissione, come tutti sanno, possono aver luogo variazioni di maggioranza a seconda dell'occasionale composizione della Commissione stessa; tuttavia, è irrilevante, ora, discutere su un testo che, qualora venga approvato il mio emendamento 4.32 — sul quale vi è la quasi unanimità delle Commissioni — decadrà. Di conseguenza, la polemica sul fatto che basta citare un parlamentare perché vengano distrutte le intercettazioni e sull'uso che di questo potrebbero fare i mafiosi, non ha più ragion d'essere.

Non ha senso sopprimere l'articolo 4; ha senso, invece, sostituire l'articolo 4 con il testo originario di ambedue le proposte di legge: il testo originario dei relatori e quello sul quale il Comitato ristretto si è trovato concorde.

Il giudice, collega Veltri — non il mafioso — decide se è irrilevante una

intercettazione e ne ordina la distruzione; la stessa cosa dice, del resto, l'emendamento Pisapia 4.33; se, invece, il giudice ritiene rilevante l'intercettazione, la trasmette alla Camera o al Senato per la richiesta di autorizzazione a procedere. È questo il regime che il mio emendamento 4.32 — con l'approvazione quasi unanime delle Commissioni — propone all'Assemblea per il voto.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Abbate. Ne ha facoltà.

MICHELE ABBATE. Signor Presidente, non escludo che le mie...

PRESIDENTE. Onorevole Volontè, vuol prendere posto, per favore?

MICHELE ABBATE. ...non escludo che le mie preoccupazioni nascano da una mia non adeguata informazione sul tema. Debbo, però, dire...

PRESIDENTE. Onorevole Volontè, la richiamo all'ordine.

MICHELE ABBATE. ...debbo dire che le precisazioni del relatore Soda, sebbene ampie, lasciano margini di ambiguità alla materia, nella misura in cui non fanno riferimento al tema che costituisce l'oggetto delle mie preoccupazioni.

Il problema non è quello della rilevanza delle comunicazioni intercettate, problema del resto liquidato dal magistrato; non è neanche quello dell'utilizzabilità di tale strumento, che viene affidato al giudizio dapprima della Giunta e poi dell'Assemblea.

Mi chiedo — e chiedo ai relatori — quale sia la sorte delle comunicazioni intercettate rispetto al terzo, nei confronti del quale tali intercettazioni siano state disposte. Non vorrei, infatti, che il giudizio di non utilizzabilità, espresso nei confronti del parlamentare, possa giovare anche al terzo. Ritengo sia questo il senso delle preoccupazioni espresse dagli onorevoli Grimaldi, Pisapia e Dalla Chiesa.

Ove noi pensassimo ad una soluzione di questo tipo, verrebbero in discussione principi costituzionali relevantissimi.

Mi riferisco, in primo luogo, al principio dell'uguaglianza dei cittadini dinanzi alla legge, la cui assolutezza non consente l'estensione di tale garanzia anche a terzi. Immaginate: chi non ha la ventura di parlare con un magistrato, verrebbe comunque perseguito; chi ha, invece, tale ventura, si gioverebbe del regime di protezione.

Mi riferisco, in secondo luogo, al principio dell'obbligatorietà dell'azione penale.

In conclusione, ritengo che l'emendamento Boato 4.32 formuli la norma in maniera accettabile, tuttavia, vorrei che i relatori esprimessero le loro opinioni sui punti da me sollevati (*Applausi dei deputati del gruppo dei democratici di sinistra-l'Ulivo*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Saraceni. Ne ha facoltà.

Ha a disposizione un minuto, onorevole Saraceni.

LUIGI SARACENI. Signor Presidente, cercherò di esporre in un minuto quali siano le cose che a mio avviso non vanno, riferendomi, per mancanza di tempo, soltanto al primo comma.

Innanzitutto vi è una singolarità: non è previsto il caso in cui il parlamentare sia sottoposto ad indagine, ma non ad intercettazione; tale ipotesi sembra non trovare disciplina, in questo primo comma. Il punto decisivo è però il seguente: il giudizio di irrilevanza nel corso delle indagini preliminari è necessariamente un giudizio provvisorio, allo stato degli atti, ed è il giudice che lo determina sulla base di un quadro probatorio provvisorio, formatosi in quel momento. A volte la rilevanza probatoria può andare anche a favore degli imputati: penso ai casi in cui l'intercettazione può rivelarsi, in seguito allo sviluppo delle indagini, una prova dell'innocenza di un imputato. Ebbene, distruggere queste prove sarebbe un fatto estremamente grave. In uno degli emen-

damenti successivi viene proposta una soluzione diversa, ossia quella di segretare tali intercettazioni in modo particolare: è un'ipotesi che, tra l'altro, si raccorda con una proposta di legge che questa Assemblea dovrà discutere tra pochi giorni e che riguarda anche i comuni mortali, la quale risolve questi problemi in modo soddisfacente.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mussi. Ne ha facoltà.

FABIO MUSSI. Signor Presidente, stiamo esaminando gli emendamenti soppressivi, tuttavia la discussione si è estesa.

Desidero soltanto esprimere rapidamente la posizione del mio gruppo, che coincide con quella del relatore Soda. Noi riteniamo del tutto inaccettabile il testo dell'articolo 4, così come ci viene presentato. Non possiamo infatti neppure lontanamente correre il rischio che il nome del parlamentare diventi un *passe-partout* per comportamenti illegali e criminali, ossia che si possa sia pure lontanamente immaginare conversazioni nelle quali la pronuncia del nome di un parlamentare diventi *ipso facto* assolutoria. Questa sarebbe un'aberrazione. Se il testo dell'articolo 4 dovesse rimanere così com'è, per noi cadrebbe l'intera proposta di legge di attuazione dell'articolo 68 della Costituzione, delicatissimo ed importantissimo, perché riguarda l'immunità parlamentare.

Anticipo quindi che noi condividiamo l'emendamento Boato 4.32 che è stato accolto a larga maggioranza dalle Commissioni, in quanto ci pare che risponda complessivamente in modo positivo ai quesiti che si sono aperti. Speriamo, pertanto, che l'Assemblea voglia confermare la valutazione delle Commissioni. Anticipo quindi, ripeto, il voto positivo del mio gruppo sull'emendamento Boato 4.32, dichiarando anche che la sua mancata approvazione comporterebbe per noi una valutazione totalmente negativa dell'intero testo in discussione (*Applausi dei deputati del gruppo dei democratici di sinistra-l'Ulivo*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Carmelo Carrara. Ne ha facoltà.

CARMELO CARRARA. Signor Presidente, preannuncio che il mio gruppo condivide pienamente l'ipotesi emendativa Boato 4.32, sotto il profilo dell'introduzione di una tutela rafforzata in ordine alla categoria della utilizzabilità, una categoria che figura nel nostro codice di procedura penale soltanto nella fase dibattimentale, ma in ordine alla quale noi più volte abbiamo denunciato in quest'aula una sorta di abuso da parte del pubblico ministero e, naturalmente, da parte degli organi mediatici, che commettono, appunto, abusi nell'informazione, che viene data in maniera assolutamente illegittima rispetto a fatti che invece sono suscettibili di segretezza.

Qui non viene in considerazione il problema del diritto alla prova e noi riteniamo che anche sotto tale profilo alcuni degli emendamenti presentati siano dettati esclusivamente da criteri demagogici. Il problema del diritto alla formazione della prova viene sicuramente « tutelato » dal ricorso al giudizio di rilevanza o irrilevanza, demandato all'autorità giudiziaria, sentite le parti e dopo che si è instaurato perfettamente il contraddittorio, per nulla avendo valore il fatto di una potenzialità futura, e cioè che nel corso del dibattimento o nel prosieguo delle indagini preliminari si potrebbe avere un interesse maggiore rispetto al recupero di alcune frasi registrate ed intercettate in cui figura *incidenter tantum* il parlamentare.

Il problema che emerge è invece quello dell'esigenza di un rafforzamento della tutela del diritto alla riservatezza che viene perfettamente inquadrato da questo e da altri emendamenti contenuti nel fascicolo. Sto parlando, in altri termini, del problema del diritto alla riservatezza del parlamentare, diritto che prevale su tutti gli altri interessi.

In questo caso — lo ripeto — non viene assolutamente menomato il diritto alla formazione della prova in quanto viene

rispettato il principio del contraddittorio ma soprattutto viene esaurita quella fase, che, seppure allo stato degli atti, serve a stabilire un giudizio di rilevanza o di irrilevanza ai fini del procedimento che, lo ricordo ancora, nel nostro ordinamento è previsto per un imputato, una imputazione, un procedimento, e non per mille procedimenti, diciamo così, assolutamente potenziali e futuribili!

VINCENZO SINISCALCHI, *Relatore per la II Commissione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VINCENZO SINISCALCHI, *Relatore per la II Commissione*. Signor Presidente, ritengo doveroso aggiungere qualche altro elemento che spero serva a chiarire soprattutto la posizioni dei relatori in rapporto a questo importante passaggio del provvedimento al nostro esame.

Sono state mosse delle obiezioni che si sono concretizzate in emendamenti soppressivi. Indubbiamente si tratta di obiezioni rilevanti, che a mio avviso mostrano più una preoccupazione di carattere generale, alimentata anche dalla inevitabile approssimazione con la quale questa discussione si dilata, si diffonde e va oltre il suo binario strettamente parlamentare, che non una vera e propria preoccupazione pertinente alla possibilità che una regola come quella che proponiamo di scrivere in questa legge possa prestarsi ad essere addirittura utilizzata come un grimaldello per creare delle salvaguardie assurde e inconcepibili. Credo che su questo tutti i colleghi concordino.

I chiarimenti riguardano questa posizione radicale di mantenimento dell'articolo 4, nel testo che è stato « improvvisamente » — lo si è sottolineato — votato da una parte delle Commissioni, che sostanzialmente ha stravolto la regola accurata che era stata disegnata nel provvedimento di legge.

Non mi soffermo sui mutamenti che pure avvengono in questa sede e che evidentemente appartengono alla libertà